

**GIOCO D'AZZARDO:  
APPROVATA LA RISOLUZIONE PER L' ABOLIZIONE  
DEL DIVIETO DI PUBBLICITÀ.**

Lo scorso 5 marzo la VII Commissione Cultura del Senato ha approvato una Risoluzione sull'affare assegnato in merito alle prospettive di riforma del calcio italiano, al cui interno si impegna il Governo a valutare l'abolizione del divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo, disciplinato dall'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (il cd. "Decreto Dignità").

Nella risoluzione (punto J) si legge che il divieto di pubblicità avrebbe *"ampiamente disatteso le aspettative del legislatore non risultando affatto efficace al contenimento dei fenomeni di ludopatia a fronte, invece, di una riduzione delle entrate per le società sportive che ha penalizzato il sistema calcio italiano rispetto al contesto europeo"*. In particolare, tra i dati utilizzati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, si evidenzia come, nonostante la normativa vigente, ci sia stato un aumento, soprattutto online, del gioco di azzardo anche nelle fasce dei minori e un aumento del gioco illegale nel settore delle scommesse". La risoluzione poi, si propone di "valutare l'opportunità di destinare una quota annuale dei proventi derivanti da giochi sullo sport e scommesse sportive agli organizzatori degli eventi sui quali si scommette", al fine di finanziare tutta una serie di progetti, tra cui quelli di "contrasto alla ludopatia": si propone cioè di finanziare progetti contro la dipendenza da gioco d'azzardo con gli incassi dello stesso.

*"Avviso pubblico"* si è espresso in maniera forte ed importante sul tema, invitando *"il Governo e il Parlamento a prendere atto delle analisi – pubbliche, verificabili – quando sarà chiamato a legiferare in tema di gioco d'azzardo. Non solo sulla pubblicità, ma anche sugli strumenti a disposizione di Regioni ed Enti locali, che secondo le bozze del decreto di riordino del gioco su rete fisica circolate nelle ultime settimane, saranno sostanzialmente cancellati. In una fase storica in cui la crisi economica generata anche dai conflitti che investono l'Europa incide pesantemente sulle tasche dei cittadini e delle famiglie, registrando un sensibile aumento della povertà, la piaga della dipendenza da gioco d'azzardo, se passa questa riforma, è pronta a mietere nuove vittime, a favorire l'espansione del riciclaggio della criminalità mafiosa e, da ultimo, ad avere un forte impatto negativo sugli enti locali, in materia di sicurezza e salute pubblica"*.

**LUOGHI SENSIBILI E DISTANZIOMETRO**

**REGIONE TOSCANA, L'ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI**

Con la Legge n. 57/2013 (art. 4), la Regione Toscana va ad individuare i luoghi sensibili rispetto ai quali si applica il distanziometro di 500 metri per l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, e per la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito. Tra i luoghi elencati, in particolare, vi rientrano tra gli altri anche:

- gli istituti scolastici di qualsiasi grado (ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32);
- gli istituti di credito e sportelli bancomat;
- gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Per quanto riguarda le Agenzie di pegno in quanto le stesse *"erogano finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili"*.

Gli istituti di credito e sportelli bancomat" sono inseriti nell'elenco in quanto si mira a "disincentivare il ricorso al gioco da parte di soggetti che possano disporre mediante tali mezzi di facile e pronta liquidità".

**TAR LECCE, TRA I LUOGHI SENSIBILI  
ANCHE L'AMBULATORIO DEL DENTISTA.**

Con la sentenza 296/2025, che segue l'ordinanza cautelare 562/2020 (ove è stato espresso per altro il medesimo principio), ha respinto il ricorso di un operatore del gioco, ribadendo che nell'elenco dei luoghi sensibili devono ritenersi compresi anche gli ambulatori odontoiatrici.

Il comma 2 dell'art. 7 della Legge regionale 43/2020, ricomprende diverse fattispecie di "luogo sensibile" e, fra queste, tutte le strutture sanitarie e ospedaliere.

Questa conclusione è rafforzata dalla definizione legislativa di strutture sanitarie e socio-sanitarie: *"qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite"*.

**Attività finanziata con i fondi della DGR XII/80 del 03 aprile 2023 nell'ambito del Piano locale di contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP), Implementazione dei programmi e delle azioni relativi agli Obiettivi Generali 0, 1 e 2.**